



Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Progetto preliminare

(Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del [Datum des Entscheids der Kommission]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [Datum]²,

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 50 Scioglimento della comunità familiare

¹ Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, i coniugi e i figli hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora conformemente agli articoli 42, 43 o 44, del permesso di soggiorno di breve durata conformemente all'articolo 45, oppure alla concessione dell'ammissione provvisoria conformemente all'articolo 85 capoverso 7 se:

² Possono segnatamente essere dati gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b quando:

- a. il coniuge è stato vittima di violenza domestica; nella valutazione le autorità competenti considerano segnatamente:
 1. il riconoscimento delle autorità competenti quale vittima ai sensi della legge federale del 23 marzo 2007³ concernente l'aiuto alle vittime di reati,

RS ...

1 FF 2002 ...

2 FF 2002 ...

3 RS 312.5

2. la conferma della necessità di assistenza o protezione da parte di un servizio specializzato contro la violenza domestica finanziato da fondi pubblici,
 3. le misure di polizia o giudiziarie adottate a protezione della vittima,
 4. i rapporti medici o altre perizie,
 5. i rapporti di polizia e le denunce penali, oppure
 6. le condanne penali;
- b. il matrimonio non è espressione della libera volontà di uno degli sposi; oppure
- c. la reintegrazione sociale nel Paese d'origine appare fortemente compromessa.

^{2bis} Un permesso di dimora rilasciato per gravi motivi personali conformemente al capoverso 1 in applicazione del capoverso 2 lettera a o b è prorogato per tre anni senza procedere all'esame dei criteri di integrazione conformemente all'articolo 58a capoverso 1 lettere c e d.

⁴ I capoversi 1–3 si applicano per analogia alle coppie di concubini, qualora a uno di essi sia stato rilasciato un permesso di dimora per gravi motivi personali di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettera b affinché possa restare presso il partner convivente.

Art. 126g Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Alle domande fondate sull'articolo 50 presentate prima dell'entrata in vigore della modifica del ... si applica il nuovo diritto.

II

Coordinamento con la modifica del 17 dicembre 2021 della legge sugli stranieri e la loro integrazione

All'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione⁴, l'articolo 50 capoverso 1 primo periodo della presente revisione ha il tenore seguente:

¹ Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, i coniugi e i figli hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora conformemente agli articoli 42, 43 o 44, del permesso di soggiorno di breve durata conformemente all'articolo 45, oppure alla concessione dell'ammissione provvisoria conformemente all'articolo 85c capoverso 1 se:

⁴ FF 2021 2999

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.